

COMUNICATO STAMPA

**Reverse charge per le operazioni con i non residenti  
L'errore chiama la sanzione ma non ulteriori adempimenti**

Il nuovo meccanismo dell'inversione contabile, cd. *reverse charge*, allarga i confini e coinvolge tutte le operazioni con i non residenti. Mentre, in riferimento alle sanzioni, e nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cessionario o dal prestatore, la violazione può essere sanata con il pagamento, in misura ridotta, d'un importo pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione 140/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che nel rispondere al quesito posto da un contribuente puntualizza come il ricorso al ravvedimento operoso escluda ulteriori rettifiche.

**La sanzione libera dagli adempimenti se l'errore è a prova di *malafede*** – In pratica, continua il documento di prassi, nel caso specifico la violazione formale, commessa in assenza di malafede e senza arrecare danni all'Erario, potrà essere sanata ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso e senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti al fine di rettificare il comportamento tenuto.

**Errare costa, ma non oltre i 10 mila euro** – Riguardo invece la misura della sanzione amministrativa, conclude la Risoluzione, questa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro e un massimo che comunque non oltrepassa il tetto dei 10 mila euro.

Il testo della risoluzione 140/E è disponibile sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

**Roma, 29 dicembre 2010**